AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

Art. 3

Le assegnazioni, al capo di famiglia, dei terreni indicati agli articoli 1 e 2 sono effettuate con modalita' dirette ad assicurare il piu' possibile la unita' economica e giuridica delle nuove aziende e la permanenza sul fondo del nucleo familiare, secondo le norme che saranno contenute in leggi speciali.

Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione delle norme di cui al comma precedente, le assegnazioni saranno fatte in conformita' degli statuti e regolamenti degli Enti concedenti.

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali
Estremi	Legge 29 giugno 1940, n. 877
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it